



Mercoledì 20 gennaio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Locazione non
abitativa più breve
della durata di legge
solo per attività
transitorie

/ Cecilia PASQUALE

Nel caso in cui un soggetto intenda prendere in locazione un locale per esercitarvi attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche o professionali, la durata non può essere inferiore a **6 anni** (art. [...])

PAGINA 2

IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALEManovre sul transfer
pricing da segnalare
nelle comunicazioni
DAC 6

/ Mario BONO e Gianluca ODETTO

In attesa della versione definitiva della circolare-quadro dell'Agenzia delle Entrate sugli obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva 2018/822/Ue (c.d. "DAC 6"), uno dei profili di maggiore [...]

PAGINA 7

FISCO

Non imponibili tutti i contributi erogati a fronte
del coronavirus*Il DL Ristori convertito ha previsto un regime generale di esenzione*

/ Pamela ALBERTI

I contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura a norma dell'art. 90 del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del **regime di esenzione** previsto dall'art. 10-*bis* del DL 137/2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 46 di ieri, applicando per la prima volta la nuova disposizione introdotta nel DL Ristori convertito.

Ai sensi dell'art. 10-*bis* comma 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito (c.d. DL "Ristori"), inserito in sede di conversione in legge – rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" – i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **diversi da quelli esistenti** prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti "ai soggetti esercenti im-

presa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi", non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro rata di deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 del TUIR (pro rata "generale" di deducibilità dei costi).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 46 di ieri, ha affermato che con tale disposizione il legislatore ha voluto riconoscere a [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Niente nota di variazione con rivalsa IVA successiva nel fallimento infruttuoso

In caso di rinuncia al credito va dimostrata la sua irrecuperabilità

L'INPS attiva la nona "salvaguardia"

PROFESSIONI

Dimissioni del sindaco a
effetto immediato anche
senza supplenti

/ Luciano DE ANGELIS

Le dimissioni del sindaco hanno efficacia **immediata** anche nel caso in cui non vi fossero supplenti nelle condizioni di sostituirli. I sindaci devono accertare **almeno una** [...]

PAGINA 5

Locazione non abitativa più breve della durata di legge solo per attività transitorie

L'esigenza deve essere obiettiva e va enunciata nel contratto

/ Cecilia PASQUALE

Nel caso in cui un soggetto intenda prendere in locazione un locale per esercitarvi attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche o professionali, la durata non può essere inferiore a **6 anni** ([art. 27](#) comma 1 L. 392/78), che diventano 9 se l'immobile è adibito ad attività alberghiere o teatrali ([art. 27](#) comma 3 L. 392/78).

Questo comporta che, se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge, secondo un meccanismo di **eterointegrazione** del contratto.

Il comma 5 dell'art. 27, peraltro, ammette la possibilità che il contratto di locazione a uso diverso dall'abitativo sia stipulato per un periodo **più breve**, "qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio".

Sul punto, la giurisprudenza ha stabilmente affermato che, affinché una locazione non abitativa possa dirsi validamente stipulata come transitoria, è necessario che l'esigenza di transitorietà sia espressamente **enunciata**, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano (Cass. n. [8489/90](#)).

Dunque, occorre che il contratto contenga una dettagliata descrizione dell'attività che il conduttore eserciterà nell'immobile in questione, nonché delle **ragioni** giustificatrici della transitorietà della locazione.

Al di là, però, di quanto dichiarato nel contratto, è stato precisato che ciò che rileva è che la transitorietà **effettivamente** sussista e non sia solo enunciata dalle parti. Qualora le ragioni che hanno motivato la pattuizione di una durata inferiore a quella di legge non corrispondano a esigenze effettivamente transitorie, il contratto sarà assoggettato alla sanzione della nullità *ex* [art. 79](#) della L. n. 392/1978 o all'eterointegrazione normativa di cui all'[art. 1339](#) c.c. (Cass. nn. [8489/90](#) e [16117/2010](#)).

Rispetto al contenuto della locuzione "esigenza transitoria", è stato affermato che essa può consistere in attività che sono **essenzialmente** ed esclusivamente transitorie o in una delle attività indicate dai primi tre commi dell'art. 27 se destinata a "soddisfare esigenze occasionali ed effimere" (Cass. n. [3663/96](#)), purché tale carattere sia proprio dell'attività esercitata nell'immobile e non sia legato, invece, a eventuali vicende temporali.

A questo proposito, la Cassazione n. [6896/87](#), con riferimento alla locazione di un immobile per uso ufficio commerciale e consulenza, ha confermato la decisio-

ne della Corte d'Appello secondo cui non è legittima la previsione contrattuale di una durata più breve rispetto a quella ordinaria di 6 anni, in quanto un ufficio commerciale e di consulenza non può essere considerato "per sua natura" di carattere transitorio (e non prova la transitorietà il fatto che il conduttore avesse dato disdetta della locazione alla fine del primo anno per non essere riuscito ad affermarsi nell'attività).

Più recentemente, la Cassazione n. [18942/2019](#) ha ribadito che la transitorietà non solo deve essere espressamente pattuita, ma deve essere anche esplicitamente **giustificata** e tale giustificazione deve riferirsi a ragioni obiettive ricorrenti al momento della conclusione del contratto dipendenti dall'essenza dell'attività o dal suo collegamento con specifici eventi. Non è ontologicamente transitoria la locazione per cui una durata inferiore a quella di legge sia giustificata solo dalle esigenze del conduttore, che dichiara di voler esercitare l'attività per un ridotto periodo di tempo qualora sopraggiungano eventuali ragioni **non previste**.

La natura transitoria dell'attività può emergere non solo dal tipo di attività (che può restare sempre, ad esempio, di natura commerciale), ma anche dalle particolari caratteristiche del bene oggetto del contratto: è il caso della "vendita degli arredi di un immobile di prestigio, o di un compendio **ereditario**, destinata a cessare con l'esaurimento dei beni, ovvero all'esercizio di attività collegate ad avvenimenti particolari (manifestazioni sportive o culturali, solennità civili o religiose, ecc.) di durata contenuta" (Cass. n. [3663/96](#)).

Ancora, è stata qualificata come transitoria la locazione stipulata per sopperire alla necessità di aule scolastiche in conseguenza di eventi sismici, la cui temporaneità era connessa ai tempi necessari al ripristino della normalità (Cass. n. [7246/94](#)).

Non spettano indennità di avviamento né prelazione

Dal carattere "effimero" dell'interesse che la locazione transitoria soddisfa deriva, peraltro, che a essa non si applica la disciplina dell'indennità per la perdita dell'**avviamento** né quella del diritto di prelazione del conduttore ([artt. 35](#) e [41](#) della L. 392/78) sul presupposto che "la transitorietà non radica aspettative di unificazione della titolarità dell'attività e della proprietà del locale o di preferenza nel caso di nuova locazione" (Cass. n. [18942/2019](#)).

Non imponibili tutti i contributi erogati a fronte del coronavirus

Il DL Ristori convertito ha previsto un regime generale di esenzione

/ Pamela ALBERTI

I contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura a norma dell'[art. 90](#) del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del **regime di esenzione** previsto dall'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [46](#) di ieri, applicando per la prima volta la nuova disposizione introdotta nel DL Ristori convertito.

Ai sensi dell'[art. 10-bis](#) comma 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito (c.d. DL "Ristori"), inserito in sede di conversione in legge – rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" – i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **diversi da quelli esistenti** prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti "ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi", non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro rata di deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 del TUIR (pro rata "generale" di deducibilità dei costi).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. [46](#) di ieri, ha affermato che con tale disposizione il legi-

slatore ha voluto riconoscere **a tutti i contributi** erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici ([art. 27](#) del DL 18/2020, relativo alle indennità, e [art. 25](#) del DL 34/2020, relativo al contributo a fondo perduto "generale").

Non si applica la ritenuta d'acconto IRPEF

In applicazione, quindi, del riportato art. 10-bis del DL ristori, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, erogati ai sensi dell'[articolo 90](#) del DL 18/2020, in fase di erogazione **non** sono da assoggettare a **ritenuta** alla fonte a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, non sono imponibili nei confronti dei percettori.

Quanto alla misura agevolativa in questione, si ricorda che l'[art. 71-octies](#), comma 3-bis della L. 633/1941 destina la quota pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la "riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (c.d. "copia privata") a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Tenuto conto che per quest'anno sarebbe stato inverosimile procedere all'**assegnazione** di tali somme con le modalità ordinarie, l'art. 90 del decreto "Cura Italia" ha previsto che le stesse fossero destinate agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

Il DM 30 aprile [2020](#) ha definito i requisiti per l'accesso al beneficio, in ragione anche del reddito dei destinatari.

Niente nota di variazione con rivalsa IVA successiva nel fallimento infruttuoso

La natura civilistica della rivalsa si riflette sugli strumenti a tutela del credito per il cedente

/ **Simonetta LA GRUTTA** e **Antonio NICOTRA**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [49](#) pubblicata ieri, ha chiarito che l'IVA addebitata in **rivalsa**, ex [art. 60](#) comma 7 del DPR 633/72, e non pagata dal cessionario successivamente fallito, non può essere recuperata attraverso il meccanismo della nota di variazione, ex [art. 26](#) comma 2 del DPR 633/72, in seguito all'**infruttuosità** della procedura fallimentare.

Nella fattispecie in esame, l'istante, versata la maggiore IVA accertata unitamente agli interessi e alle sanzioni, esercitava, inutilmente, la rivalsa "successiva" nei confronti del cessionario. In esito alla procedura fallimentare del cessionario, aperta su istanza del cedente, il curatore fallimentare precisava nel conto della gestione, ex [art. 116](#) del RD 267/42, l'impossibilità di eseguire atti di liquidazione per assenza di beni.

L'istante chiede se, nel caso di specie, sia possibile emettere la nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72, prevista nell'ipotesi di procedura concorsuale infruttuosa e se sia possibile, conseguentemente, esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA addebitata in rivalsa e non incassata.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49, risolve in senso negativo il quesito, ricordando come la rivalsa di cui all'[art. 60](#) ultimo comma del DPR 633/72 abbia sempre natura di istituto **privatistico**, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti.

Si tratterebbe di uno strumento speciale, che si differenzia dalla rivalsa ordinaria per il carattere **facoltativo**, la sua collocazione temporalmente successiva all'operazione e la circostanza che il suo esercizio è condizionato al **versamento** della maggiore IVA accertata (oltre sanzioni e interessi) da parte del cedente (cfr. circ. n. [35/2013](#), risposte nn. [84/2018](#), [176/2019](#) e [531/2019](#)).

La natura della rivalsa successiva, quindi, implica che, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, il cedente possa recuperare quanto versato a titolo di imposta all'Erario, in seguito all'accertamento, solo attraverso gli strumenti **civilistici**, non potendosi invocare, a tal fine, la nota di variazione ex art. 26 (risposta n. [531/2019](#)).

Non risulta possibile, dunque, operare attraverso la **variazione** in diminuzione dell'IVA, quando, successivamente all'esercizio (inutile) della rivalsa successiva, il credito del cessionario non sia stato soddisfatto all'esito di una procedura **infruttuosa**, sia essa esecutiva (risposta n. [219/2020](#)) o **concorsuale**.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate può essere con-

divisa se si considerano alcuni profili.

In primis, guardando agli **adempimenti** che gravano a carico del cedente, la circ. n. 35/2013 § 4.1 ha chiarito che, al fine di esercitare la rivalsa successiva, è necessaria l'emissione di una fattura (o una nota di variazione in aumento), con l'indicazione, tra gli altri, degli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce **titolo** alla rivalsa. Il documento è annotato nel registro di cui all'[art. 23](#) del DPR 633/72 solo per **memoria**, perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa "non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale".

In secondo luogo, stando al tenore letterale dell'art. 60 comma 7 del DPR 633/72, la detrazione dell'IVA è riconosciuta, in esito allo speciale meccanismo della rivalsa successiva, al **cessionario**.

La detrazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'[art. 25](#) del DPR 633/72. Non sono richiesti, invece, particolari **oneri** a carico del cessionario in ordine al riscontro dell'avvenuto **versamento** all'Erario dell'IVA accertata, pertanto questi è tenuto solo all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente.

La rivalsa successiva può essere annoverata, quindi, tra i rapporti **privatistici**, almeno guardando il lato del cedente, che restano fuori dal meccanismo IVA. Ciò giustifica la soluzione dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene il recupero del credito (IVA), pagato all'Erario e addebitato in rivalsa, ma non incassato, possibile solo attraverso l'ordinaria giurisdizione civilistica.

Né la presenza di una procedura fallimentare per il cessionario è in grado di "ripristinare" la natura erariale del credito e consentire di impiegare il meccanismo della variazione in diminuzione per infruttuosità della procedura.

Resta solo da precisare che se la *ratio* del meccanismo di cui all'art. 60 comma 7 è quella di garantire la neutralità dell'IVA, consentendo il normale funzionamento, forse la soluzione andrebbe rimeditata, riconoscendo la **detrazione** anche al cedente qualora il rapporto di rivalsa successiva **non** sia andato **a buon fine**.

Si ricorda, peraltro, come a conclusioni non dissimili giungeva la Direzione regionale della Toscana con la risposta a interpello n. [911-67/2019](#).

Dimissioni del sindaco a effetto immediato anche senza supplenti

Le nuove Norme di comportamento del CNDCEC confermano l'indicazione del 2015

/ Luciano DE ANGELIS

Le dimissioni del sindaco hanno efficacia **immediata** anche nel caso in cui non vi fossero supplenti nelle condizioni di sostituirli. I sindaci devono accertare **almeno una volta l'anno** eventuali cause di ineleggibilità o decadenza sopravvenute ed è opportuno che conservino copie dei verbali dei CdA, delle assemblee e dello stesso collegio sindacale.

Sono questi gli aspetti più significativi e le principali novità che riguardano la nuova [Norma](#) di comportamento 1.6 (cessazione dall'ufficio).

In essa si continua a evidenziare (così come nelle [Norme del 2015](#)) che "la rinuncia del sindaco ha effetto immediato" anche nei casi in cui **non** vi siano **supplenti** che possano subentrare. In questi casi, si evidenzia nei criteri applicativi della Norma, "gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci affinché si preoccupi di integrare il collegio. Tale circostanza non inficia l'effetto immediato delle dimissioni".

Detta posizione risulta di rilevante interesse in relazione alla evoluzione della giurisprudenza che, si legge nel commento alla Norma, "ha recentemente statuito l'applicabilità in via analogica delle previsioni di cui all'[art. 2385](#) c.c. nei casi in cui il numero dei sindaci dimissionari sia superiore a quello dei supplenti". Ci si riferisce, in particolare, a una serie di sentenze della Suprema Corte (*cfr.* Cass. nn. [9416/2017](#), [29719/2019](#) e [28983/2019](#), citate in nota alla Norma) che si sono espresse per la **prorogatio** del sindaco dimissionario non sostituibile dal supplente.

Il tema è da tempo oggetto di **dibattito** nella giurisprudenza di merito e nella prassi ove a posizioni orientate all'effetto immediato delle dimissioni (Trib. Firenze [8 febbraio 2017](#), Trib. Bari [2 febbraio 2013](#), Trib. Treviso [1° marzo 2011](#), Trib. Milano [2 agosto 2010](#), Trib. Napoli [15 ottobre 2009](#), App. Bologna [19 luglio 2007](#) e, nella prassi notarile, *cfr.* massima [H.E.1](#) del Comitato Triveneto dei Notai), si contrappone altra giurisprudenza orientata alla *prorogatio* (tra le altre, Trib. Roma [4 luglio 2016](#) e [28 luglio 2014](#), Trib. Catania [13 novembre 2014](#) e Trib. Mantova [25 luglio 2009](#)).

Molte le motivazioni che possono essere addotte, ad avviso di chi scrive, a supporto della posizione assunta dal CNDCEC.

L'attività dei sindaci non si espleta quotidianamente, ma (salvo particolari situazioni), periodicamente, daché deriva che la mancata integrazione del collegio non è di ostacolo, nel breve periodo, alla gestione aziendale. Le norme di cui agli [artt. 2404](#) comma 2 e [2405](#) comma 2 c.c. prevedono la **decadenza (sanziona-**

toria) dei sindaci nei casi in cui questi non partecipino senza giustificazione durante l'esercizio sociale a due riunioni del collegio sindacale, a due consecutive adunanze del CdA (o del comitato esecutivo) o a un'assemblea. Per detta via il sindaco potrebbe decadere senza che alcuna norma di *prorogatio* possa essere invocata per la sua permanenza nella carica; infine, si evidenzia come tenere segregato un sindaco alla società, oltre che costituire un ingiustificato limite alla sua libertà personale, non appare nell'interesse della stessa società e dei terzi, che si troverebbero con componenti dell'organo di controllo che di fatto risultino demotivati o, addirittura, impossibilitati a partecipare attivamente ai lavori.

Passando al tema della decadenza, la nuova Norma 1.6, in piena sintonia con la Norma 1.4, che richiede al sindaco di sottoporre a **verifica periodica** il proprio rischio di indipendenza in relazione a circostanze intervenute successivamente alla nomina, raccomanda al collegio sindacale di accertare, almeno una volta l'anno, l'eventuale perdita dei requisiti di professionalità previsti dall'[art. 2397](#) c.c. (es. cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, sospensione dal registro dei revisori, ecc.) ed eventuali situazioni di decadenza di cui all'[art. 2399](#) c.c. verificatesi in capo a ciascun componente.

Tali ultime circostanze riguardano, ovviamente, situazioni legate alle intervenute ipotesi previste dall'[art. 2382](#) c.c. (fallimento, interdizione, condanne del sindaco) o alla mancata indipendenza dei sindaci rispetto agli amministratori (in relazione a rapporti di parentela o affinità) o all'assunzione di incarichi professionali continuativi con la società o società del gruppo. Tali situazioni dovranno, evidentemente, essere riportate nel libro del collegio e segnalate all'assemblea dei soci. L'accertamento di tale causa di decadenza produce, secondo le Norme, **effetti** dal momento in cui la situazione di incompatibilità viene rilevata (**ex nunc**).

Viene infine chiarito che, nella fase antecedente alla cessazione dell'incarico, ogni sindaco debba provvedere ad avere **copie** della **documentazione** comprovante le modalità con cui il collegio ha svolto la funzione. Si tratta dei verbali del CdA, delle assemblee e dello stesso collegio sindacale. La conservazione di tali documenti appare di estremo interesse, soprattutto nei casi in cui si possano palesare azioni di responsabilità o rischi di reati degli amministratori che possano chiamare in causa i sindaci a titolo di concorso. Dai verbali, infatti, emergerà la correttezza delle modalità con cui i sindaci hanno espletato il proprio incarico.

In caso di rinuncia al credito va dimostrata la sua irre recuperabilità

Se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per una perdita fiscalmente rilevante

/ **Francesco BRANDI**

La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'[art. 101](#) del TUIR, stabilisce che l'**inesigibilità** del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irre recuperabilità del credito, con onere della prova a carico del creditore, rientrando diversamente negli atti di liberalità in deducibili a fini fiscali.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 743 di ieri, 19 gennaio 2021, che ha respinto il ricorso di una srl rendendo definitivo il recupero a tassazione operato dall'Agenzia delle Entrate.

La Cassazione conferma dunque l'esito dei gradi di merito. Secondo la C.T. Reg., la normativa fiscale prevede la **deducibilità** dal reddito d'impresa delle perdite su crediti se queste risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso di specie la società contribuyente si era limitata a inoltrare richieste scritte alla debitrice, ritenendo inopportuno l'esercizio di azioni legali volte al recupero del credito, tenendo un comportamento che non poteva legittimare la detrazione della perdita dal reddito d'impresa.

In Cassazione la contribuente ha sostenuto che la legge richiede esclusivamente che la perdita risulti da elementi certi e precisi, indipendentemente dalla causa che tale perdita **abbia originato**, e che la rinuncia al credito è certamente idonea ad attribuire alla perdita il carattere della definitività e certezza richiesta ai fini della deducibilità.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha affermato che al fine di ritenere **deducibili** le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso. Qualora invece si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irre recuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, in deducibili ai fini fiscali. Pertanto, ha spiegato la Cassazione, se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante.

Nel caso in esame, la contribuente ha scelto di rinunciare **unilateralmente** al credito vantato nei confronti

della debitrice a fronte del rifiuto da questa espresso, adducendo a giustificazione di tale comportamento che il rapporto di dipendenza economica che la legava alla società rendeva inopportuno l'esercizio di una azione giudiziaria finalizzata al recupero del credito, non fornendo in tal modo prova alcuna che la rinuncia trovasse concreta giustificazione nella effettiva irre recuperabilità dello stesso.

Sul punto si ricorda che l'[art. 101](#), comma 5 del TUIR, come chiarito anche dalla risoluzione n. [16/2009](#) dell'Agenzia delle Entrate, subordina la **deducibilità** delle perdite su crediti a rigide prescrizioni: le stesse, infatti, rilevano fiscalmente solo se risultano da elementi certi e precisi, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali le quali determinano in modo automatico le condizioni legittimanti la deduzione del componente negativo.

Al di fuori dei casi di assoggettamento a procedure concorsuali (dove il problema è semmai quello di stabilire il periodo di competenza dello specifico componente negativo) la presenza di **elementi certi** e precisi rappresenta la condizione indispensabile per operare la deduzione delle perdite su crediti; in questi casi è il contribuente che deve farsi carico dello specifico onere probatorio ed è proprio su questa questione che si sviluppa la maggior parte del contenzioso con l'amministrazione finanziaria.

Per porre fine ai contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione della disposizione *de qua*, è intervenuto l'[art. 33](#) del DL 83/2012 che ha modificato l'[art. 101](#) del TUIR, per agevolare la deduzione fiscale delle perdite derivanti dall'**insolvenza** dei clienti. Vengono individuati nuovi casi in cui l'impresa è legittimata, senza particolari oneri documentali, a portare in deduzione la perdita, in quanto si ritengono integrati "ex lege" gli elementi certi e precisi. A questo scopo vengono fissate, in relazione ai crediti da dedurre, due soglie: una di tipo temporale, l'altra di tipo quantitativo.

Per ottenere la deduzione automatica è necessario che tali crediti siano scaduti da oltre 6 mesi e che siano di importo modesto in relazione al volume d'affari dell'impresa in questione: i crediti, infatti, non devono superare la soglia di 5 mila euro per le imprese di grandi dimensioni (ovvero con ricavi superiori a 150 milioni di euro ex [art. 27](#), comma 10 del DL 185/2008, anche se la soglia non è pacifica) e 2.500 euro per tutte le altre imprese. La norma è in vigore dall'esercizio 2012 e si estende anche a crediti, inseriti in bilancio, che avevano **già maturato** i requisiti da essa previsti.

Manovre sul transfer pricing da segnalare nelle comunicazioni DAC 6

Molte delle operazioni di spostamento artificioso dei profitti rientrano tra gli hallmark della direttiva

/ Mario BONO e Gianluca ODETTO

In attesa della versione definitiva della circolare-quadro dell'Agenzia delle Entrate sugli obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva [2018/822/UE](#) (c.d. "DAC 6"), uno dei profili di maggiore attenzione per la valutazione delle operazioni potenzialmente a rischio da "notificare" all'Agenzia stessa riguarda i **prezzi di trasferimento**. Almeno due dei tipi di **elementi distintivi** (*hallmark*) contemplati dalla direttiva stessa, e di riflesso dal DLgs. [100/2020](#), possono infatti ingenerare l'obbligo di comunicazione, stando almeno alle esemplificazioni della [bozza](#) di circolare rilasciata lo scorso 28 dicembre 2020: si tratta degli elementi distintivi dei gruppi B ed E.

Gli *hallmark* di **tipo E** sono quelli che direttamente attengono alle politiche aggressive sul *transfer pricing*, e sono a loro volta suddivisi in tre sottocategorie.

La prima (*hallmark* E.1) viene a esistere in caso di utilizzo di **safe harbour unilaterali**, i quali possono dare luogo a fenomeni di doppia non imposizione nel momento in cui si discostano dalla prassi OCSE in materia; l'esempio posto dall'Agenzia delle Entrate riguarda una transazione con una controllata avente a oggetto servizi a basso valore aggiunto che, in virtù dell'utilizzo di uno di tali regimi, è legittimata ad addebitare costi alla controllante italiana con un ricarico del 20%, in luogo dello standard del 5% (con potenziale deduzione, da parte della società italiana, di costi in misura eccedente il principio di libera concorrenza).

La seconda sottocategoria (*hallmark* E.2) riguarda invece i **beni immateriali di difficile valutazione** (tipicamente marchi, brevetti, *know-how*, ecc.), ed è tesa a venire in possesso delle informazioni riferite alle operazioni con cui, attraverso il trasferimento di tali beni da società italiane a società del gruppo estere, che poi li concedono in licenza d'uso alle società italiane medesime, possono essere eluse le disposizioni sulla corretta allocazione dei profitti tra gli Stati.

Rientrano, da ultimo, nell'*hallmark* E.3 i meccanismi che implicano un **trasferimento infragruppo** di funzioni e/o rischi e/o attività, se l'EBIT del cedente, nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT del cedente in mancanza di trasferimento. Come rileva la bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate (§ 7.5.3), a questi fini occorre prima calcolare l'EBIT sulla base dei bilanci previsionali e poi valutare se l'EBIT medio del cedente, durante il triennio successivo alla transazione, risulta inferiore al **50%** dell'EBIT medio che si sarebbe prodotto in assenza della cessione.

L'elemento di valutazione dovrebbe, quindi, essere rap-

presentato dai trasferimenti dei **rami di azienda profittevoli**, tali da ridurre in modo significativo le prospettive di redditività del soggetto cedente attraverso politiche di *transfer pricing* aggressivo. Non viene specificata dall'Agenzia delle Entrate la nozione di "trasferimento" e, in particolare, se essa possa comprendere anche i trasferimenti attraverso, ad esempio, l'incorporazione della società in una società non residente, tale da spostare il ramo di azienda sotto la potestà impositiva dell'altro Stato (in questo caso, infatti, non esiste un corrispettivo in denaro, pur se possono esservi "manovre" sui concambi azionari).

Nella bozza di circolare le manovre sui prezzi di trasferimento sono analizzate anche in relazione, ad esempio, agli *hallmark* **B.1 e B.2**. Emblematico è, in particolare, il secondo caso, che potrebbe ricomprendere operazioni con cui, attraverso sovrapprezzi o sottofatturazioni, si sposta il reddito verso controllate residenti in altri Stati, poi "restituito" sotto forma di dividendi alla controllante, con l'effetto finale di trasformare elementi di reddito soggetti alla tassazione ordinaria in dividendi soggetti a tassazione limitatamente al 5% del relativo ammontare.

Per le operazioni che ricadono negli *hallmark* di tipo B è previsto il **test del vantaggio principale**, anche se è realistico ritenere che, in presenza di vantaggi extrafiscali tutto sommato non significativi (l'impatto a Conto economico dell'operazione sopra descritta, anzi, sarebbe pari a zero, in quanto di fatto i dividendi andrebbero solo a sostituire i ricavi ordinari), il test risulti nella più parte dei casi soddisfatto.

Test del vantaggio principale per gli hallmark B

La necessità di comunicare le operazioni rientranti negli *hallmark* di tipo B, se originate da manovre sui prezzi di trasferimento, risulta però incerta: nella risposta di Assonime alla consultazione dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, si evidenzia che esse dovrebbero configurarsi quali vere e proprie fattispecie di **potenziale evasione** attuate attraverso la violazione dell'[art. 110](#) comma 7 del TUIR, come tali da non segnalare. La presentazione della comunicazione, come evidenziato in modo chiaro nell'introduzione alla bozza di circolare, non rappresenta in sé, per l'intermediario e per il contribuente, ammissione di condotta elusiva o evasiva, per cui potrebbe esservi spazio per una **rettifica** della posizione originaria dell'Agenzia, tesa a limitare gli obblighi ai casi in cui il rischio di evasione sia solo potenziale e non attuale.

L'INPS attiva la nona "salvaguardia"

Fornite le istruzioni per presentare le domande di verifica e di accesso al trattamento pensionistico

/ Luca MAMONE

Tra le varie disposizioni in materia di accesso ai trattamenti pensionistici previste dalla L. [178/2020](#) (legge di bilancio 2021), i commi da 346 a 348 dell'art. 1 introducono la nona "salvaguardia" per i c.d. lavoratori "**esodati**", intendo per tali tutti quei lavoratori che, per insufficienti previsioni dettate dalle norme transitorie collegate all'entrata in vigore della Riforma Fornero ([art. 24](#) del DL 201/2011), si sono venuti a trovare senza stipendio e senza pensione.

Tale situazione ha dunque indotto il legislatore a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa **previgente**, estendendola a più riprese nel corso del tempo, operando – prima della legge di bilancio 2021 – ben otto "salvaguardie".

Ora con la disposizione presente nella legge di bilancio 2021, si autorizza, nel limite complessivo di 2.400 unità specificamente individuate, una **nona "salvaguardia"** applicando le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'[art. 24](#) del DL 201/2011.

Con il recente messaggio n. [195/2021](#), l'INPS ha quindi fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di **pensione** ai sensi delle predette previsioni indicate nella L. [178/2020](#), finalizzate a realizzare la c.d. nona "salvaguardia".

Innanzitutto, per quanto concerne le domande di **verifica** del diritto a pensione, l'Istituto previdenziale rende noto che, in applicazione della disposizione normativa in esame, il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia determinata ai sensi della legge di bilancio 2021.

In particolare, il servizio è disponibile, fino al **2 marzo 2021**, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso. Sul punto, si precisa che per la presentazione della **domanda**, i cittadini possono accedere al servizio on line "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" e selezionare la voce "Certificazioni" all'interno della sezione "Nuova Prestazione Pensionistica".

Servizio on line disponibile fino al 2 marzo 2021

Per quanto concerne invece le **domande di pensione**, l'INPS informa che anche in questo caso il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla domanda di pensione ai sensi dell'art. 1 commi da 346 a 348 della legge di bilancio 2021.

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere sempre al **servizio on line** "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" e selezionare la voce "Pensione di Vecchiaia/Anticipata" all'interno della sezione "Nuova Prestazione Pensionistica".

In ultimo, nel messaggio in esame si precisa che le domande di pensione possono essere presentate anche **contestualmente** alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

Trattamenti CIG agli ex dipendenti da assoggettare a ritenuta alla fonte IRPEF

Il precedente datore di lavoro dovrà anche certificare le somme e presentare il modello 770

/ REDAZIONE

Con la risposta a interpello n. [47](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito agli adempimenti fiscali che il sostituto d'imposta deve effettuare in relazione alla corresponsione di **trattamenti di integrazione salariale** a dipendenti che, all'atto di erogazione di detti emolumenti, hanno cessato il rapporto di lavoro.

Nella fattispecie in esame, la società istante ha sospeso la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e richiesto la CIG in deroga che, ai sensi del DL [18/2020](#) ("Cura Italia"), è stata canalizzata attraverso il Fondo di solidarietà bilaterale e la Regione. Inoltre, l'indennità **non** è erogata **direttamente** al dipendente, ma cumulativamente all'azienda, bonificando una somma complessiva lorda.

Tuttavia, a causa dell'iter burocratico, le indennità relative ai mesi di maggio e giugno 2020 sono state erogate in ritardo, ovvero il 6 ottobre 2020, anche a lavoratori che alla predetta data avevano già **cessato** il proprio rapporto di lavoro con la società istante.

Premesso ciò, l'Agenzia **non** ritiene **condivisibile** la soluzione proposta dal contribuente, secondo cui tali emolumenti devono essere erogati al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF.

Si ricorda che l'[art. 23](#) del DPR 600/73 sancisce l'obbligo per il sostituto d'imposta, che corrisponde somme e valori di cui all'[art. 51](#) del TUIR, di operare all'atto del pagamento una **ritenuta a titolo di acconto** IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Tale obbligo sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d'imposta ogni qual volta la corresponsione ri-

guardi somme e valori di cui all'[art. 51](#) del TUIR e, quindi, somme e valori in qualunque modo **riconducibili al rapporto di lavoro**, ancorché siano corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti.

Conta la riconducibilità di somme e valori al rapporto di lavoro

Come più volte chiarito, rientrano nell'ambito del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a **prescindere** dall'esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa (quindi anche gli emolumenti legati al rapporto di lavoro ma erogati dopo la sua cessazione).

Tale principio è stato poi ribadito anche con la circolare n. [34/2013](#), in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra. In questa ipotesi, l'Agenzia ha ritenuto che anche se le somme siano corrisposte da un **soggetto terzo** debbano essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.

Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, la società istante è tenuta a: effettuare le **ritenute** a titolo di acconto IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di CIG in deroga; versare le ritenute ai sensi degli [artt. 17](#) e [18](#) del DLgs. 241/97; **certificare** gli emolumenti e presentare il **modello 770**.

Regole sull'esonero contributivo per filiere agricole anche ai nuovi beneficiari

Il DM 10 dicembre 2020 fornisce indicazioni per le aziende vitivinicole associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20

/ REDAZIONE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il DM [10 dicembre 2020](#) riguardante l'**esonero contributivo** previsto dall'[art. 222](#) comma 2 del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), così come modificato dall'[art. 58-quater](#) del DL 104/2020 (DL "Agosto"), e, in particolare, la nuova platea di beneficiari.

Ai sensi del citato [art. 222](#) comma 2, è riconosciuto in favore delle imprese appartenenti alle **filiere** agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal **1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**.

Con il DM [15 settembre 2020](#), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha definito i **criteri** e le **modalità** attuative dell'esonero.

Successivamente, l'[art. 58-quater](#) ha esteso il suddetto sgravio anche alle aziende vitivinicole associate ai codici **ATECO 11.02.10 e 11.02.20**, integrando altresì le risorse per l'esonero.

Pertanto, è stato ritenuto necessario procedere all'emanazione di un ulteriore decreto riguardante la **nuova platea** di beneficiari.

In particolare, l'esonero è riconosciuto nei limiti della **contribuzione** dovuta dai **datori di lavoro**, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria

previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'agevolazione è riconosciuta dall'INPS, dietro presentazione di apposita **domanda** da parte delle imprese e nei limiti delle risorse stabilite (51,8 milioni di euro per l'anno 2020).

Il decreto ricalca quanto già stabilito dal DM 15 settembre 2020

Per ciò che riguarda il versamento della **contribuzione** e i **rimborsi**, il decreto in commento non si discosta da quanto già stabilito dal DM [15 settembre 2020](#).

In attesa, quindi, della predisposizione dell'istanza da parte dell'INPS, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono **sospesi** per i destinatari dell'agevolazione (fino alla data di definizione delle istanze medesime).

In caso di esito positivo dell'istanza, la contribuzione già versata potrà essere **compensata** con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro. Se l'esonero è concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, la quota eccedente dovrà essere versata in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.

Invece, in caso di rigetto i contributi sospesi dovranno essere versati, insieme alle **sanzioni** civili e agli **interessi**.

Nuovo credito di imposta per incentivare i PIR alternativi

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione fino al 16 febbraio una bozza di circolare

/ **Stefania BARSALINI**

L'art. 1 commi da 219 a 226 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è intervenuto sul regime fiscale dei PIR ("Piani individuali di risparmio" a lungo termine, introdotto con l'art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016 e successivamente modificato), per incentivare la sottoscrizione dei c.d. **PIR alternativi**, di cui al comma 2-bis dell'art. 13-bis del DL n. 124/2019, mediante il riconoscimento di un **credito d'imposta** pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, purché siano detenuti per **almeno cinque anni** e il relativo credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Con il comma 2-bis, inserito nell'art. 13-bis del DL 124/2019 dall'art. 136 del DL 34/2020, è stata prevista una nuova categoria di PIR, "alternativa" o complementare a quella del comma 2, la cui principale caratteristica/vincolo è l'investimento di **almeno il 70% del patrimonio** in strumenti finanziari, prestiti emessi e/o crediti originati da imprese residenti in Italia o altrove nella Ue o nel See purché dotate di una stabile organizzazione in Italia "diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati".

Per non pregiudicare il successo dei nuovi PIR, è previsto che la stessa persona fisica residente possa contemporaneamente detenere sia un PIR "tradizionale" ex comma 2 sia un PIR "nuovo" ex comma 2-bis, cumulando i benefici (cfr. comma 2 del citato art. 136).

In merito a questa fattispecie, da ieri è disponibile la **consultazione** sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **bozza di circolare** rispetto alla quale gli operatori hanno tempo fino al **16 febbraio 2021** per inviare le proprie osservazioni e proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Analizzando il regime agevolativo introdotto dalla legge di bilancio 2021, si osserva che il medesimo ha un **ambito temporale limitato**: esso si applica in relazione ai piani di cui al comma 2-bis costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 e sempreché gli strumenti finanziari del piano siano detenuti per almeno cinque anni (comma 225). Ipotizzando che in un piano costituito a gennaio 2021 venga immesso a ottobre 2021 uno strumento finan-

ziario "qualificato", la persona fisica titolare del piano potrà fruire del credito d'imposta, con le modalità previste dal comma 220, se il realizzo che determina le minusvalenze è effettuato **non prima** del mese di ottobre 2026.

Per le minusvalenze realizzate prima dello spirare del quinquennio o successivamente alla chiusura del piano, resta fermo il regime disposto dal comma 109 dell'art. 1 della L. 232/2016, per cui le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari **sono deducibili** dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposte a tassazione nello stesso periodo di imposta e nei successivi e non oltre il quarto (circ. n. [3/2018](#), § 13.2).

Credito di imposta con utilizzo ampio

Passando al funzionamento del credito di imposta, si rileva che è utilizzabile, in **dieci quote annuali** di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Secondo la bozza della circolare, se in un periodo d'imposta non vi è capienza nell'imposta lorda per l'utilizzo del credito d'imposta, la quota **non** può essere utilizzata in periodi d'imposta successivi, il credito **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile senza i limiti di cui all'art. 1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta in argomento e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti prima i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello **medio ponderato**.

Le minusvalenze, perdite o differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'art. 68 del TUIR e degli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97.

L'INAIL finanzia il reinserimento e la pratica sportiva dei disabili

Finanziamenti per l'acquisto di ausili per lo sport e progetti di formazione e informazione sull'integrazione di persone con disabilità da lavoro

/ Fabrizio VAZIO

Il DPCM del 16 aprile 2020 destinato alla ripartizione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" ha disposto che, al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva dei soggetti disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, la somma di **1.500.000 euro** di tale Fondo venga utilizzata per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno richiesta.

Per dare attuazione al decreto e definire le modalità di gestione del Fondo, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Società sport e salute spa, l'INAIL e il CIP hanno contribuito a realizzare una piattaforma informatica attraverso la quale le **società sportive dilettantistiche** e le associazioni affiliate a una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP) potranno presentare la domanda finalizzata ad accedere a finanziamenti per l'acquisto di ausili da concedere in comodato d'uso gratuito ai propri atleti con disabilità.

Di particolare interesse è la creazione di una banca dati che raccoglie le diverse tipologie di ausili finanziabili, che consentono di praticare una trentina di discipline sportive: in particolare, per ciascuna tipologia di ausilio, è quantificato il **valore massimo** del preventivo ammissibile al finanziamento.

La piattaforma informatica è accessibile, fra l'altro, direttamente dal sito INAIL. L'iniziativa fa il paio con un'altra altrettanto importante: l'INAIL mette a disposizione due milioni e mezzo di euro per la realizzazione di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con **disabilità da lavoro**, finalizzati a incentivare la diffusione tra i datori di lavoro e i lavoratori di una cultura condivisa sulle tutele previste dall'ordinamento e a far conoscere le misure di sostegno predisposte dall'Istituto per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo.

È importante notare che i **soggetti promotori** sono identificati dall'avviso pubblico, pubblicato sul sito INAIL, e sono:

- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- i patronati;
- gli enti bilaterali;
- le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza o la tutela della disabilità.

Ogni progetto può ricevere fino a 120.000 euro di finanziamento, ma è importante rimarcare che, per essere ammesso al finanziamento, ogni progetto di formazione/informazione deve articolarsi su almeno due dei **quattro moduli** previsti dal bando, con l'inclusione obbligatoria del quarto modulo, che riguarda le competenze attribuite all'INAIL in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e le modalità di attivazione dei progetti personalizzati di reinserimento lavorativo.

Inoltre, sono previsti ulteriori **vincoli** relativi al numero di partecipanti ai progetti e alle iniziative da svolgersi.

Come ormai consuetudine, i soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono essere **in regola** con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al **DURC**.

Entro il 29 gennaio date e orari per inoltrare le domande on line

L'assegnazione del contributo avverrà con la procedura a sportello di cui all'[art. 5](#), comma 3 del DLgs. 123/1998, ai sensi del quale le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e saranno ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura informatica per l'inoltro delle domande on line nonché il relativo manuale operativo saranno pubblicati sul portale INAIL entro il **29 gennaio 2021**.

Stretta sull'accesso al credito nella zona euro per famiglie e imprese

Pubblicate le indagini trimestrali Abi e Bce sui finanziamenti in Europa e Italia

/ Stefano PIGNATELLI

Ieri è stata pubblicata l'indagine trimestrale Bce e quella mensile dell'Abi sul credito rispettivamente a livello di Eurozona e Italia.

Nell'indagine trimestrale Bce si legge che le banche della **zona euro** prevedono di inasprire ulteriormente l'accesso ai finanziamenti nel primo trimestre con molte aziende che dipendono da liquidità di emergenza a causa delle misure restrittive anti-COVID. Con gran parte dell'Europa in lockdown durante il 2020, il credito bancario è stato un salvagente per mantenere a galla le aziende e la Bce ha concentrato gran parte dei suoi sforzi nel mantenere basso il costo del credito per l'economia reale (seguì tassi e costo del funding su www.aritma.eu).

Ma gli istituti di credito hanno iniziato a rendere **più difficile** l'accesso al credito per famiglie e imprese nell'ultimo trimestre dell'anno e prevedono di continuare. Atteso anche un inasprimento dell'accesso al credito edilizio e al consumo, secondo l'indagine di Francoforte condotta tra il 4 e il 29 dicembre su 143 istituti di credito, proprio mentre le misure restrittive venivano inasprite in gran parte del blocco valutario.

Secondo la Bce, nel primo trimestre le banche prevedono un moderato **incremento netto** della richiesta di finanziamenti alle imprese, soprattutto di liquidità a breve termine, e un possibile decremento di mutui per la casa. Le banche da parte loro sostengono, nonostante le misure di vigilanza abbiano rafforzato la loro posizione patrimoniale e contribuito alle capacità di finanziamento, di risentire di un impatto restrittivo sugli standard di credito in tutte le categorie di prestiti.

L'indagine trimestrale sul credito arriva alla vigilia della riunione di politica monetaria Bce (domani giovedì 21 gennaio) che confermerà la **strategia espansiva**, ma

difficilmente approverà ulteriori misure di stimolo.

Per quanto riguarda le banche italiane l'Abi rileva che a dicembre 2020 il tasso sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è attestato all'1,27% (in linea con novembre, 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari all'1,30% (1,33% il mese precedente; 5,48% a fine 2007). I tassi restano su livelli particolarmente bassi. Il **tasso medio** sul totale dei prestiti si è attestato al 2,28% (2,30% a novembre; 6,18% prima della crisi, a fine 2007), mentre il tasso medio sulla raccolta da clientela si è fissato allo 0,50% (in linea al mese precedente). Lo spread fra il tasso di interesse medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie si è fissato a 178 punti base (180 pb nel mese precedente; 335 pb a fine 2007).

L'Abi registra un aumento dell'8,1% per i prestiti alle imprese

Le **sofferenze nette**, a novembre 2020, ammontavano a 23,6 mld, in calo rispetto ai 29,3 di novembre 2019 e ai 38,2 miliardi di novembre 2018. Rispetto al picco di novembre 2015 (88,8 miliardi) la riduzione è del 73,5%. Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi totali, a fine novembre 2020, si è attestato all'1,35% (1,69% a novembre 2019, 2,22% a novembre 2018 e 4,89% nel picco di novembre 2015).

I prestiti alle famiglie e alle imprese sono cresciuti a novembre del 5,5% su base annua, per effetto del maggiore utilizzo delle linee di credito concesse e il ricorso alle moratorie. Per i **prestiti alle imprese** si registra un aumento dell'8,1% e del 2,2% per i prestiti alle famiglie.

On line il sito dedicato al superbonus

Da ieri, all'indirizzo <http://www.governo.it/superbonus>, è on line il **sito dedicato al superbonus** del 110%.

Come spiega Palazzo Chigi, sul sito, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione **FAQ** (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Il Governo sottolinea che il superbonus è una misura di in-

centivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di **efficientamento energetico** o per quelli di **adeguamento antisismico** sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, cedere il credito d'imposta a terzi o esercitare l'opzione dello sconto in fattura.

Apertura di borse in sede di verifica anche se il contribuente non è particolarmente collaborativo

L'autorizzazione del PM richiesta dall'[art. 52](#) del DPR 633/72 per aprire il contenuto di borse serve solo se la menzionata apertura avviene in modo coattivo.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. [737](#) di ieri, non è necessaria alcuna autorizzazione se il contribuente **non si è opposto** all'apertura, ancorché la stessa

non sia avvenuta con la sua materiale collaborazione, in sostanza "non spontaneamente".

Nel caso di specie, la borsa (all'interno della quale è stata rinvenuta una pen drive), sebbene nelle mani di una dipendente che stava lasciando i locali aziendali, è risultata comunque un **bene dell'impresa** verificata.

Certificato di esenzione IVA per il mandatario di un organismo internazionale

L'ente che agisce in nome e per conto di un **organismo internazionale** riconosciuto, avente sede in un altro Stato membro, deve munirsi del certificato di esenzione IVA previsto dall'[art. 51](#) commi 1 e 2 del Reg. Ue 282/2011 perché possa avvalersi del regime non imponibilità [ex art. 72](#) comma 1 lett. f) del DPR 633/72 (che trova corrispondenza nell'esenzione di cui all'[art. 151](#) della dir. 2006/112/CE) relativamente agli acquisti intracomunitari (rilevanti in Italia) compiuti nell'esecuzione del mandato conferitogli.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello di ieri, 19 gennaio 2021 n. [45](#), precisando inoltre che, nella fattispecie considerata, qualora l'ente intenda essere **esonero** dall'obbligo di vistare il predetto certificato, trattando-

si di operazioni con efficacia diretta nella sfera giuridica del soggetto rappresentato e destinate ad un uso ufficiale, la richiesta dev'essere presentata allo Stato membro ospitante l'organismo internazionale, sempreché quest'ultimo non abbia stipulato accordi di sede con l'Italia né risulti ivi accreditato ai fini diplomatici.

Come si evince dal complesso della normativa comunitaria, infatti, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l'organismo internazionale (nella specie, la Francia) a dover valutare la spettanza delle **esenzioni IVA** previste dalla normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa dal visto in conformità al Reg. Ue 282/2011.

Esonero contributivo del 100% per assumere donne escluso per i contratti a tempo determinato

Con l'[approfondimento](#) pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina l'esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020 in caso di **assunzione di donne**.

Si ricorda che l'[art. 1](#) commi da 16 a 19 della L. 178/2020 prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l'esonero contributivo di cui all'[art. 4](#) commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del **100%**, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro** annui. In sostanza, la legge di bilancio 2021 riprende l'esonero previsto dalla L. [92/2012](#), elevando la misura dal 50% al 100%, anche se limitatamente al **biennio** 2021-2022.

Tuttavia, sono sorti diversi dubbi sull'ambito di applicazione dell'esonero previsto dai commi da 16 a 19, a causa del **man-**

cato richiamo all'[art. 4](#) comma 8 della L. 92/2012, il quale prevede un esonero del 50% in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la Fondazione, l'esonero del 100% non troverebbe applicazione per assunzioni con contratto a tempo determinato, ma resterebbe comunque valido, in questo caso, lo sgravio contributivo del 50%.

Infine, si sottolinea che l'esonero [ex art. 4](#) commi 8 ss. trova applicazione sia sui contributi INPS che sui premi INAIL (*cfr.* circ. Min. Lavoro n. [34/2013](#)). Sul punto, sebbene la legge di bilancio non lo preveda espressamente, la Fondazione ritiene che l'esonero del 100% possa applicarsi anche ai **premi INAIL**.